



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

15/10/2020, n. 1743

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato da:

Direttore amministrativo

Direttore sanitario

Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott.ssa Annamaria Tomasella

- Dott. Livio Dalla Barba

- Dott. George Louis Del Re

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 27.4.2016, N. 2016/679/UE RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) CON DECORRENZA DAL 16 OTTOBRE 2020.

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 27.4.2016, N. 2016/679/UE RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) CON DECORRENZA DAL 16 OTTOBRE 2020.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche Regolamento europeo) *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) (artt. 37-39).

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo, per il titolare o il responsabile del trattamento, di designare il RPD *“quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”* (art. 37, paragrafo 1, lett. a).

Le predette disposizioni prevedono che il RPD *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”* (art. 37, paragrafo 5) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”* (considerando n. 97 del GDPR).

Sulla nomina in oggetto si precisa che:

a) Nomina obbligatoria

In base all'art. 37, paragrafo 1, del Regolamento europeo la nomina del RPD è obbligatoria, tra l'altro, quando il trattamento di dati personali è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l'eccezione delle autorità giudiziarie nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Il RPD viene nominato per tutti i trattamenti effettuati dal Titolare del trattamento (Azienda ULSS).

b) Trattamenti di dati che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala

L'attività principale dell'Azienda consiste nell'erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura, che comportano necessariamente il trattamento di dati personali nel rispetto della sicurezza ed in modo efficace.

D'altro lato, tali trattamenti avvengono su larga scala avuto riguardo a:

- il numero di soggetti interessati dal trattamento (corrispondenti, in media, all'intera popolazione della provincia di Treviso a cui si devono aggiungere gli utenti rilevati dal

- flusso della c.d. mobilità sanitaria attiva);
- il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
 - la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento (illimitata, in via generale, per la documentazione clinica);
 - la portata geografica dell'attività di trattamento.

Inoltre il monitoraggio sui trattamenti di dati deve essere regolare – intendendosi ricorrente o ripetuto ad intervalli periodici – e sistematico ossia svolto nell'ambito di un sistema predefinito.

c) Conoscenze e competenze del RPD

In base all'art. 37, paragrafo 5, del Regolamento europeo il RPD *“è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39”*.

Circa le qualità professionali, sono pertinenti al riguardo la conoscenza da parte del RPD della normativa e delle prassi nazionali in materia di protezione dei dati e un'approfondita conoscenza del Regolamento europeo. È utile altresì la conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa del Titolare del trattamento, nonché una buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte con l'utilizzo di strumenti cartacei e informatizzati per le esigenze di sicurezza e protezione dei dati.

Circa la capacità di assolvere i propri compiti, il RPD dovrà svolgere un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Azienda e contribuire a dare attuazione ad elementi essenziali del regolamento europeo quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati in tutte le fasi di processo, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali.

d) Compiti del RPD

L'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento europeo affida al RPD, fra gli altri il compito di sorvegliare l'osservanza del citato Regolamento a tal fine assistendo il Titolare del trattamento nel controllo del rispetto a livello interno della normativa in materia.

Fanno parte di questi compiti di controllo svolti dal RPD:

- la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;
- l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità;
- l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di Titolare o responsabile del trattamento.

In base all'articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e), del Regolamento europeo il RPD deve *“cooperare con l'autorità di controllo”* e *“fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione”*. Questi compiti attengono evidentemente al ruolo di *“facilitatore”* attribuito al RPD, che funge da punto di contatto per facilitare l'accesso, da parte dell'autorità di controllo, ai documenti e alle informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti attribuiti nonché ai fini dell'esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi.

Inoltre il RPD deve considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo (art. 39, paragrafo 2, del Regolamento europeo).

Si tratta di una disposizione di portata generale in base alla quale si chiede al RPD di definire un ordine di priorità nell'attività svolta e di concentrarsi sulle questioni che presentino maggiori rischi

in termini di protezione dei dati.

Sarà poi cura del RPD realizzare l'inventario dei trattamenti e tenere un registro di tali trattamenti sulla base delle informazioni fornite dai vari uffici o unità che trattano dati personali (articolo 30, paragrafi 1 e 2).

Tale registro va considerato uno degli strumenti che consentono al RPD di adempiere agli obblighi di sorveglianza del rispetto del regolamento, informazione e consulenza nei riguardi del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

Ai sensi dell'art. 37, paragrafo 6, del Regolamento europeo il RPD *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”*;

Con precedente deliberazione no 614 del 28.3.2019 l'incarico di RPD è stato conferito alla dott.ssa Cristina Canella con decorrenza dal 1° aprile 2019. La stessa – a seguito di vincita di pubblico concorso per dirigente amministrativo presso altro ente – con nota del 29.9.2020 (prot. ULSS n. 154011 del 29.9.2020) ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa senza retribuzione per 6 mesi, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

SI PROPONE sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa istruttoria, nonché nell'ottica di ottimizzazione delle risorse aziendali disponibili in relazione alla complessità (amministrativa e organizzativa) delle tematiche e degli adempimenti operativi nei settori della privacy, del fascicolo sanitario elettronico e del dossier sanitario, l'affidamento al direttore dell'UOC Affari Generali dott. Carlo Frattin, dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), secondo l'Atto di nomina che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, con decorrenza dal 16 ottobre 2020;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di nominare il direttore dell'UOC Affari Generali dott. Carlo Frattin quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, secondo l'Atto di nomina che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, con decorrenza dal 16 ottobre 2020;

- 2) di comunicare il presente atto al Direttore dell'UOC Gestione delle risorse umane per gli aspetti di competenza;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla data di adozione.

Deliberazione 15/10/2020, n. 1743

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il Direttore amministrativo n.ro certificato: 2585B80B2A04F471 Firmatario: Dott.ssa Annamaria Tomasella

Il Direttore sanitario n.ro certificato: 67DE463E6B6AA0709990C57BE4C83D99 Firmatario: Dott. Livio Dalla Barba

Il Direttore dei servizi socio-sanitari n.ro certificato: 2BE30B12538782EB Firmatario: Dott. George Louis Del Re

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 22/10/2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 22B11A1D90BE130E Firmatario: Carlo Frattin

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/10/2020

Treviso, 15/10/2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 22B11A1D90BE130E Firmatario: Carlo Frattin

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

U.O.C. Affari Generali
U.O.C. Gestione risorse umane

**ATTO DI DESIGNAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RPD), AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

§§§

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, Codice Fiscale e Partita IVA 03084880263, con sede in Treviso via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, rappresentata nel presente atto dal dott. Francesco Benazzi, nato a Treviso, il 2 marzo 1956, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) – di seguito GDPR –*, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo, per il titolare o il responsabile del trattamento, di designare il RPD *“quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”* (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”* (art. 37, paragrafo 5) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”* (considerando n. 97 del GDPR);

CONSIDERATO CHE

- l'Azienda è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;

DESIGNA E NOMINA

il direttore incaricato dell'UOC Affari Generali dott. Carlo Frattin, dipendente dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Il predetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza e secondo il Regolamento di funzionamento in corso di emissione, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;

L'Azienda si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate:
 - uffici interni per il supporto al RPD;
 - risorse strumentali e personali necessarie per il pieno assolvimento dei compiti in materia di protezione dei dati personali secondo le misure di carattere organizzativo e gestionale all'uopo stabilite a livello;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella *intranet* dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito *internet* istituzionale.

Treviso, _____

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
dott. Carlo Frattin